

9088



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 La Corte d'Appello di Bologna

La **Terza Sezione Penale** composta dai magistrati:

1 - Dr.	SANTINI DONATELLA	PRESIDENTE
2 - Dr.	MILELLI EUFEMIA	CONSIGLIERE
3 - Dr.	CASADEI FIORELLA	CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna **In Camera di Cons.**
 dal consigliere relatore Dr. **SANTINI**
 Inteso l'appellante
 Inteso il Procuratore Generale, Dr. **CHIAPPONI**
 ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal: Tribunale/GIP di
REGGIO NELL'EMILIA in data 18/02/2016 n° 67

CONTRO

1) **GARUTI Claudio** nato a Reggio Nell'emilia il 08/10/1957

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.CARRANI ELISA DEL FORO DI PARMA**

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di Parma di fiducia

2) **BECCHETTY Emily** nata a Reggio Nell'emilia il 21/06/1970

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.CARRANI ELISA DEL FORO DI PARMA**

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di Parma di fiducia

3) **MASINI Laura** nata a Baden Baden Svizzera il 04/12/1962

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.CARRANI ELISA DEL FORO DI PARMA**

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di Parma di fiducia

4) **MARIANI Maurizia Giuseppina** nata a Cernusco Sul Naviglio il 29/04/1967

-LIBERO con domicilio eletto presso: **AVV.CARRANI ELISA DEL FORO DI PARMA**

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di Parma di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

N. 615 / 19 R. Sent.
N. 2017/000456 R.G.APP.
N. R.Ric.C.
N. : 2012/008466 R.N.R

SENTENZA

in data **31/01/2019**
 depositata in cancelleria
 il **02/05/2019**

IL FUNZ. II Coll. di Canc.
Dot. Ombretta Mancini
 Addi.....
 notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./II Coll. di Canc.

Addi.....
 estratto esecutivo al P.G.
 o al P.M. di
 e alla Questura

Il Funz./II Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario
 il.....

N.Camp. Pen.

Ancute

Ancute

Ancute

Ancute

e le seguenti parti civili costituite:

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Antonello Madeo del foro di Roma di fiducia

FEDERDOC difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Monica Minelli del foro di Roma di fiducia
e i seguenti responsabili civili:

IMPUTAT_

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO GIP/GUP

Il giudice per udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia dott. **Giovanni Ghini** in data 18.2.2016 ha pronunciato e pubblicato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della seguente

SENTENZA

nei confronti di : **GARUTI CLAUDIO** nato a Reggio Emilia il 08/10/1957 elett.te domiciliato c/o lo studio del difensore Avv. Elisa Carrani del Foro di Parma

- Già dichiarato assente
- 31.7.2014 applica misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'ufficio di amministratore unico della Rudolf Keller Srl nonché dell'esercizio dell'attività di impresa inerente a tale carica per un periodo di mesi due, per i capi A), D) ed E); la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'ufficio di presidente della Paklab Product Inc. nonché dell'esercizio dell'attività di impresa inerente a tale carica per un periodo di mesi due, per i capi A), D) ed E)
- Eseguita misura il 19.8.2014
- Revocata la misura il 18.10.2014

BECCHETTY EMILY nata a Reggio Emilia il 21.06.1970 elett.te dom.ta c/o lo studio del difensore Avv. Elisa Carrani del Foro di Parma

- Già dichiarata assente

Sentenza N. 67
Del 18.2.2016

N. 8466/12 R.G.N.R.
N. 1196/13 RGIP

Depositata
☐ in Cancelleria
☒ in udienza
il 18.2.2016

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15
disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27
disp. reg. il

N. _____ RCA

MASINI LAURA nata a Baden (CII) il 04.12.1962 elett.te dom.ta c/o lo studio del difensore Avv. Elisa Carrani del Foro di Parma

- Già dichiarata assente

MARIANI MAURIZIA GIUSEPPINA nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 29.04.1967 elett.te dom.ta c/o lo studio del difensore Avv. Elisa Carrani del Foro di Parma

- Già dichiarata assente
- 31.7.2014 emessa ordinanza della misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di direttore generale della Paklab Products Inc. nonché dell'esercizio dell'attività di impresa inerente a tale carica per un periodo di mesi due, per i capi A), D) ed E)
- L'11.2.2015 ordinanza GIP dichiarativa di perdita di efficacia di misura interdittiva

Tutti assistiti e difesi dall'Avv.to Elisa Carrani di fiducia del Foro di Parma – presente

IMPUTATI :

vedi allegato

Con la costituzione della parte civile:

- dott. Secondo Scanavino nato a Calamandrana (AT) il 19.9.1960 nella qualità di rappresentante legale pro tempore quale Presidente Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Antonello Madeo del Foro di Roma –
oggi all'Udienza del 18.2.2016 sostituito dall'Avv. Danilo Leva del Foro di Roma
- Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini Italiani – FEDERDOC in

persona del Presidente e Legale rappresentante Dott. Riccardo Ricci Curbastro con sede in Roma elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Monica Minelli del Foro di Roma

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna per :

- Garuti Claudio: anni 5 di reclusione; aumentati per la continuazione a anni 7 di reclusione; ridotti per il rito anni 4 e mesi 8 di reclusione.
- Per le altre imputate: anni 3 di reclusione; aumentati per la continuazione anni 4 e mesi 6 di reclusione; ridotti per il rito ad anni 3 di reclusione;
- e chiede il sequestro conservativo di tutti i beni e delle azioni di cui risultano a nome di Garuti e della Keller Juices società costituita nelle more e/o successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il difensore Avv. Leva della pp.cc. C.I.A. : deposita conclusioni scritte e nota spese nonché richiesta di sequestro conservativo.

Il difensore Avv. Minelli della pp.cc. FEDERDOC : deposita conclusioni scritte e per la liquidazione si rimette a giustizia.

Il difensore Avv. Carrani per tutti gli imputati : deposita memoria; e chiede sentenza di assoluzione nei confronti di tutti gli imputati, in subordine sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. comma 2 e ulteriore subordine il minimo della pena con tutti i benefici di legge.

IMPUTATI

per i seguenti delitti

- A) art. 416 C.P., 3 Legge 146/2006 perché si associavano tra loro, con organizzazione stabile di mezzi necessari e di uomini (costituendo la Rudolf Keller srl) e permanente consapevolezza di partecipare al sodalizio criminoso, allo scopo di commettere plurimi frodi contro le industrie nazionali, nell'esercizio del commercio , contraffazione di denominazione di origine dei prodotti agro alimentari e vendita di prodotti con segni mendaci.

Più in particolare ponevano in commercio, nelle rispettive qualifiche di presidente della Rudolf Keller srl - Garuti - e gli altri quali soci , utilizzando la ditta Canadese PAKLAB PRODUCT INC di proprietà della Rudolf Keller e gestita direttamente dalla predetta , prodotti vinicoli denominati "WINE KIT" recanti nelle confezioni, le parole "Amarone", "Barbera", "Bardolino", "Barolo", "Brunello", "Chianti", "Cirò rosso", "Frascati", "Gewustraminer", "Greco di Tufo", "Lambrusco", "Montepulciano", "Moscato", "Nebbiolo", "Negro Amaro", "Nero D 'A vola ", "Orvieto", "Prosecco", "Sangiovese", "Soave", "Toscano", "Trebiano", "Valpolicella", "Verdicchio " (vini questi a denominazione di origine protetta), la dicitura "vino italiano", le effigi del tricolore italiano e del Colosseo, di guisa da ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione trattarsi beni di origine italiana.

Condotta consistita nella gestione diretta di tutti gli aspetti manageriali e dei fattori della produzione (ideazione e gestione diretta della produzione, reperimento delle materie prime, packaging ed etichette, valutazioni sui costi di produzione, ecc), degli aspetti relativi alla vendita (marketing, portafoglio, clienti, gestione commesse vendita, valutazione e determinazione dei prezzi di vendita, etc) dei " wine kit "(irregolari per la normativa comunitaria e nazionale) di fatto poi solo assemblati in Canada.

Garuti quale organizzatore, capo e promotore, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni da compiere, degli obiettivi da perseguire e punto di riferimento dell'intera organizzazione criminale;

BECCHETTY Emily, (proprietaria di quote nominali € 5.500,00 della società Rudolf Keller nonché dipendente con mansioni Commerciali e di addetto alle vendite) per avere organizzato , fornendo un contributo determinante e collaborando direttamente e personalmente al compimento delle azioni criminosi (gestione "operativa" e realizzazioni delle disposizioni impartite dal capo promotore GARUTI) ed alla consumazione dei reati fine nonché occupandosi direttamente di mantenere contatti con gli altri indagati e/o referenti della partecipata ditta Canadese PAKLAB PRODUC INC e della vendita diretta dei prodotti oggetto di contraffazione.

MASINI LAURA (proprietaria di quote nominali € 5.500,00 della società Rudolf Keller nonché dipendente con mansioni Amministrative e contabili) per aver costituito ed organizzato l'associazione per delinquere fornendo un contributo determinante collaborando direttamente e personalmente al compimento delle azioni criminosi (gestione "operativa" e realizzazioni delle disposizioni impartite dal capo promotore GARUTI) ed alla consumazione dei reati fine nonché occupandosi direttamente di tenere i contatti con gli

altri indagati e/o referenti della partecipata ditta Canadese PACKLAB PRODUC INC e gestione amministrativo/contabile oggetto di contraffazione.

MARIANI Maurizia Giuseppina, (Direttore della società "Paklab Product Inc. e della "Advintage Distribution", che risulta risiedere permanentemente in Canada.") per aver costituito ed organizzato l'associazione per delinquere fornendo un contributo determinante, collaborando direttamente e personalmente al ompimento delle azioni criminose in territorio estero (gestione "operativa" e realizzazioni delle disposizioni impartite dal capo promotore GARUTI, anche per il tramite di BECHETTI e MASINI), punto di riferimento in Canada e mediatore ostantemente attivo per tradurre gli ordini del capo promotore (GARUTI) anche er il tramite di BECHETTI e MASINI in azioni operative relative alla produzione dei prodotti irregolari.

In Reggio Emilia a tutt'oggi

- B) del delitto p. e p., dagli ait 110 cp., 81, 514 c.p. per avere, in concorso tra loro nelle loro rispettive qualifiche sub A), posto in vendita sui mercati esteri prodotti vinicoli denominati "WINE KIT" recanti, sulle confezioni, la denominazione "Amarone", "Barbera", "Bardolino", "Barolo", "Brunello", "Chianti", "Cirò rosso", "Frascati", "Gewustraminer", "Greco di Tufo", "Lambrusco", "Montepulciano", "Moscato", "Nebbiolo", "Negro Amaro", "Nero D'Avola", "Orvieto", "Prosecco", "Sangiovese", "Soave", "Toscano", "Trebiano", "Valpolicella", "Verdicchio" (vini questi a denominazione di origine protetta), la dicitura "vino italiano", le effigi del tricolore italiano e del Colosseo, contraffatti in quanto non provenienti dalle uve indicate in etichetta, cagionando un nocumento all'industria agroalimentare nazionale del settore viticolo e un danno stimato in un importo non inferiore a 200 milioni di euro all'anno e quindi di notevole entità.

In Reggio Emilia almeno sino a tutto agosto 2014

- C) del delitto p. e p. dall'art. 81, 110, 517 quater C.P. per avere in concorso tra loro e nelle rispettive qualifiche sub A), in più occasioni, contraffatto, utilizzando indicazioni geografiche protette o sue traduzioni per designare e/o presentare un prodotto vinoso, almeno n. 11 Denominazioni di origine e/o indicazione geografica protette con specifica tutela Comunitaria, mediante l'utilizzo nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità dei cosiddetti wine kit, delle parole "Amarone", "Barolo", "Brunello", "Chianti", "Montepulciano", "Moscato", "Negro Amaro", "Prosecco", "Trebiano", "Valpolicella", "Verdicchio", tutti termini riconducibili a denominazioni di origine protetta ed indicazioni geografiche corrispondenti alle registrazioni di marchi eseguite e riconosciute dal Canada (in virtù delle previsione di cui l'art. dell'art. 10 par 1 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose" (entrato in vigore il 1° giugno 2004 su Decisione del Consiglio del 30 luglio 2003 n. 2004191/CE) dai rispettivi consorzio di tutela: Amarone della Valpolicella, Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti, Vino Nobile di Montepulciano, Montepulciano d'Abruzzo Nebbiolo d'Alba, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, Prosecco DOC, Trebbiano d'Abruzzo, Valpolicella, Valpolicella Ripasso, e che pertanto risultano tutelati da specifiche registrazioni anche in Canada.

In Reggio Emilia almeno sino a tutto agosto 2014

- D) del delitto p e p. dagli arti. 110, 81, 515 c.p. per avere, nelle rispettive qualifiche, con la condotta sub A) ed in più occasioni, posto in commercio - in ambito internazionale mediante le ditte canadesi PAKLAB Product In e Advintage - i prodotti wine kit, recanti in etichetta riferimenti a vini italiani tutelati in ambito nazione ed UE risultati per origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata, perché composti da

materie prime (mosti concentrati di uva, additivi, sostanza coloranti ecc) non indicati e differenti a quanto riportato nelle etichette, inducendo così in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto che andava ad acquistare e le cui indicazioni delle qualità "varietali" o di "uvaggio" indicate in etichetta e nei siti web per la proposizione alla vendita ("Amarone", "Barbera", "Bardolino", "Barolo", "Brunello", "Chianti", "Cirò rosso", "Frascati", "Gewustraminer", "Greco di Tufo", "Lambrusco", "Montepulciano", "Moscato", "Nebbiolo", "Negro Amaro", "Nero D'Avola", "Orvieto", "Prosecco", "Sangiovese", "Soave", "Toscano", "Trebiano", "Valpolicella", "Verdicchio") non sono risultate veritiere poiché non indicate su nessun documento amministrativo e pertanto non corrispondenti alle varietà/uvaggi indicati in etichetta e realizzate utilizzando materie prime (Mosti e succhi di uva) la cui vinificazione risulta vietata in Unione europea

In Reggio Emilia almeno sino a tutto agosto 2014

E) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 517 CP e art. 4, comma 49 l. 350/2003 per avere, nelle rispettive qualifiche e con la condotta sub A), in più occasioni, posto in circolazione e commercializzato prodotti recanti false o fallaci indicazioni sulla provenienza e sull'origine italiana dei cd WINE KIT ,recanti sulle confezioni la dicitura "vino italiano", la bandiera dello stato italiano e l'effigie del Colosseo - chiari ed univoci richiami all'Italia - ed i riferimenti ad almeno 24 Denominazioni di origine e/o indicazione geografica Italiane , malgrado i predetti prodotti non contenessero vino italiano , i vari componenti (tra cui coloranti ed aromi specifici destinati a differenziare le caratteristiche del prodotto finale) fossero stati approvvigionati anche in paesi esteri, il mosto destinato a produrre i wine kit (fornito dall'Italia dalla Rudolf Keller srl) fosse proveniente anche da paesi esteri e spedito in Canada senza indicazioni specifiche sulla sua origine e altresì non esistendo alcuna selezione preventiva per l'invio a produzioni dedicate "italiane" e "non italiane" o suddivise per tipologia di vino da produrre e non corrispondenti alle varietà/uvaggi indicati poi in etichetta, bensì inviati in partite generiche aventi tutte le medesime caratteristiche.

In Reggio Emilia almeno sino all'agosto 2014

F) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 c.p., 110 c.p. 25 bis Dlvo 231/2011 per avere, in concorso tra loro e al fine di perpetrare i delitti di cui ai superiori capi , nelle loro rispettive qualifiche il Garuti di presidente della Rudolf Kelier srl e gli altri quali soci , utilizzando la ditta Canadese PAKLAB PRODUCT INC di proprietà della Rudolf Keller e gestita direttamente dalla predetta , commesso plurimi frodi contro le industrie nazionali, nell'esercizio del commercio e contraffatto la denominazione di origine dei prodotti agro alimentari, ponendo in vendita prodotti con segni mendaci.

In Reggio Emilia sino all'agosto 2014

ALL'UDIENZA DEL 3.12.2015 LE IMPUTAZIONI SONO STATE MODIFICATE COME SEGUE:

- Capo c) artt. 110, 81, 517 quater CP

....in più occasioni dal 2009 al 2014 e, più in particolare:

per l'anno 2012 per un valore di euro 605.196,45 (desumibili dalle comunicazioni tra il personale "Paklab Inc. e Rudolf Keller, cfr. All. 86 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013) e per gli anni 2009, 2010 e 2011 per un valore prossimo e non superiore rispettivamente ad € 6.791.268, 46, 7.018.641,18 e 7.429.199,21, desumibili dalle comunicazioni tra il personale "Paklab Inc. e Rudolf Keller italiana afferenti i dati **MENSILI** delle vendite di vini italiani suddivisi per tipologia di prodotto (vds All. 87 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013).

- Capo d) artt. 110, 81, 515 CP

....in più occasioni dal 2009 al 2014 e, più in particolare:

per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per un valore prossimo e non superiore rispettivamente ad € 6.791.268,46, 7.018.641,18, 7.429.199,21, € 5.299.349,47 desumibili dalle comunicazioni tra il personale "Paklab Inc. e Rudolf Kelier italiana afferenti i dati **MENSILI** delle vendite di vini italiani suddivisi per tipologia di prodotto (vds All. 87 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013 e per il solo anno 2012 Vds All. 86 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013)

- Capo e) artt. 110, 81, 517 CP (per effetto dell'art. 4 comma 49 L.350/2003))

....in più occasioni dal 2009 al 2014 e, più in particolare, per l'anno 2012 per un valore di euro 1.503.252,92 (All. 86 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013)) e per gli anni 2009, 2010 e 2011 per un valore prossimo e non superiore rispettivamente ad € 6.791.268,46, € 7.018.641,18, € 7.429.199,21, desumibili dalle comunicazioni tra il personale "Paklab Inc. e Rudoff Keller italiana afferenti i dati **MENSILI** delle vendite di vini italiani suddivisi per tipologia di prodotto (vds All. 87 della CNR nr. 195/26 datata 23/09/2013)

Una conferma ulteriore la si ritrova nei capi D ed E, dove i reati sarebbero stati commessi *con la condotta sub A)*, che è quella associativa.

14. Per scrupolo di completezza possiamo aggiungere un'ultima notazione. Sempre nel capo A compare un'altra descrizione della condotta associativa, non è chiaro in quale relazione – aggiunta ? specificazione ? sostituzione? – con la prima: testualmente, *condotta consistita nella gestione di tutti gli aspetti manageriali e dei fattori della produzione ecc.*

Si vuole forse, con questo, identificare l'associazione con le attività preparatorie dei reati fine ?

15. Se è così, bisogna ricordare che il dibattito sul fatto associativo, e sul regolamento di confini con il reato continuato, è vecchio, e ha prodotto risultati che non si possono facilmente ignorare.

E' pacifico che qualunque percorso ermeneutico debba avere come snodo centrale la clausola *per ciò solo*, che campeggia nel testo dell'art. 416 c.p. ed esprime l'indifferenza del legislatore per la commissione dei reati fine; nessuna lettura potrà dirsi soddisfacente, cioè, se non riuscirà a dar conto del perché le condotte di associazione siano punite tanto se i reati fine non siano commessi, quanto se, al contrario, lo siano.

16. L'incriminazione, in via eccezionale e a scopo di tutela anticipata, delle attività preparatorie deve fare i conti con il principio di offensività, ma non è certo ignota al sistema penale; sua caratteristica indefettibile, tuttavia, è di venir meno se i reati preparati sono effettivamente commessi: si veda per esempio l'art. 304 c.p.

E lo si capisce bene: viene punita la preparazione, cioè il pericolo – che si reputa in certe situazioni di tale intensità da giustificare la repressione penale – che i reati fine siano commessi; la punizione del pericolo, naturalmente, perde ogni ragion d'essere una volta che il danno si sia realizzato.

La circostanza che l'art. 416 c.p. contenga, a differenza dell'art. 304 c.p., non una clausola di riserva, ma una clausola di indifferenza, basta a far escludere che oggetto dell'incriminazione siano le attività preparatorie.

17. La legislazione recente offre del resto abbondanti conferme dell'impossibilità di identificare attività preparatorie e organizzazione: l'art. 260 d.lvo 152/2006 menziona esplicitamente più operazioni, l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, e postula senz'altro la partecipazione agli illeciti di più persone, ma non per questo delinea un'associazione; il novellato art. 171 ter l. 633/1941 prefigura la condotta di chi promuove e organizza le attività illecite in violazione del diritto d'autore, ma non descrive nessun fatto associativo.

18. Inutile dire che la soluzione corretta è tutt'altra – quella che riconosce il fatto associativo nell'organizzazione dei rapporti interni fra gli associati – perché il discorso ci porterebbe troppo lontano, non facendo il capo A, del resto conformemente ai risultati delle indagini, il minimo accenno a rapporti fra gli imputati diversi da quelli, perfettamente leciti, derivanti dalla loro posizione nell'ambito di società commerciali.

P.Q.M.

il giudice, visti gli artt. 442 e 530 c.p.p., assolve gli imputati perché i fatti non sussistono.

Reggio Emilia, 18-2-2016

Il giudice

Giovanni Ghini

Letta e depositata
in Udienza il
18/2/16 JEM
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Giovanna Ferri

Atto di appello proposto dal P.R. Sede
Depositato il 18/2/16 ed iscritto al n° 17/16
I.P. Secp.
R.E. 25/1/17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosanna Rosa Ippolito



**CONCLUSIONI DEL
PROCURATORE GENERALE:**

**CONCLUSIONI DE _ DIFENSOR _
PART _CIVIL _ :**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI** difesa ed elettivamente
domiciliata presso l' Avv. Antonello
Madeo del foro di Roma di fiducia
FEDERDOC difesa ed elettivamente
domiciliata presso l' Avv. Monica Minelli
del foro di Roma di fiducia *sortanto*
in ad. propri

*Si uppo a conclusioni sentite e le uppo unere
a note gere.*

*Si duce alle conclusioni del pubblico ministero
e uppo conclusioni sentite e note gere*

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:

GARUTI Claudio

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di
Parma di fiducia

²
BECCHETTY Emily

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di
Parma di fiducia

²
MASINI Laura

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di
Parma di fiducia

²
MARIANI Maurizia Giuseppina

difeso dall'avv. Elisa Carrani del foro di
Parma di fiducia

*elivole lo uppo bello sentendo di
offello*

SVOLGIMENTO PROCESSO

GARUTI CLAUDIO, BECCHETTI EMILY, MASINI LAURA e MARIANI MAURIZIA GIUSEPPINA, venivano assolti, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, con sentenza emessa in data 18.02.2016, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli artt. 416 c.p., 3 L. 146/2006 (capo A), 110, 81, 514 c.p. (capo B), 110, 81, 517quater c.p. (capo C), 110, 81, 515 c.p. (capo D), 110, 81, 517 c.p. e 4, co. 49 L. 350/2003 (capo E) e 61 n. 2, 110 c.p., 25bis D.lgs. 231/2011 (capo F).

Ad avviso del primo Giudice, la ricostruzione storica dei fatti risultava difficoltosa stante la parziale inutilizzabilità degli atti, quantomeno per le imputazioni sub B), C), D), E) e F), nei confronti degli imputati Garuti, Becchetti e Masini, iscritti il 19.12.2012, per i quali i termini delle indagini erano scaduti il 18.06.2013.

La scelta del rito alternativo escludeva l'inutilizzabilità fisiologica ma non quella patologica, derivante dalla violazione di un divieto probatorio, posto dall'art. 406, co. 8 c.p.p., che nei termini dell'art. 191, co. 2 c.p.p., il giudice poteva e doveva rilevare d'ufficio.

Secondo la ricostruzione operata dal primo Giudice gli imputati spedivano in Canada mosto, che veniva sottoposto a lavorazione non meglio specificata ed inserito in confezioni, poi vendute in rete, dette "wine kit", contenenti tra l'altro tappi ed etichette.

Quanto al capo F), il primo Giudice riteneva che l'art. 25bis D.lgs. 231/2011, non prevedesse un delitto, ma un presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, non essendo gli imputati persone giuridiche, la fattispecie non era integrata.

Il Giudice di prime cure esaminate le ipotesi di cui agli artt. 514 (capo B) e 517quater (capo C) c.p., concludeva, che non potendo coesistere le due qualificazioni giuridiche in oggetto, il "wine kit" - stante la radicale trasformazione subita dal mosto e il suo inserimento, come componente, in un più ampio insieme di cose, appunto il kit - costituisse un prodotto di natura industriale (di cui all'art. 514 c.p.), risultando perciò insussistente la fattispecie di cui al capo C).

Altresì insussistente era il reato di cui al capo B), in quanto mancante il nocumento all'industria nazionale, per la quale la somma di 200 milioni l'anno appariva del tutto trascurabile.

Quanto ai capi D) e E) il primo Giudice riteneva i reati commessi nel territorio dello Stato italiano in quanto la spedizione del mosto era effettuata dall'Italia.

Tuttavia, sottolineava che l'art. 515 c.p. (capo D), prevede una *"consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita"*, mentre la condotta era descritta in imputazione come *"posto in circolazione e commercializzato"*, senza nessun riferimento al singolo rapporto; pertanto, l'art. 1 c.p. si poneva già come ostacolo alla condanna.

Al più, quand'anche si fosse inteso seguire lo schema accusatorio, la condotta avrebbe configurato la fattispecie di truffa (nel caso di specie, una serie di truffe), nella quale sarebbero stati assorbiti i delitti ex artt. 515 e 517 c.p. in combinato disposto con l'art. 4, co. 49 L. 350/2003, comunque improcedibili per mancanza di querela.

Il Giudice di prime cure aggiungeva che principale fonte di conoscenza era la nota della P.G. del 23.09.2013, di incerta utilizzabilità, almeno contro Garuti, Becchetti e Masini, da cui emergeva che quello che veniva offerto sulla rete non era rappresentato come vino, di qualunque origine o provenienza, ma come *"attrezzatura per fare il vino"*, come suggerito dal nome stesso *"wine kit"*. Non era nemmeno provato con assoluta certezza, che con l'attrezzatura si riuscisse a produrre vero vino italiano, frode che tra l'altro si sarebbe disvelata da sola al più sprovveduto acquirente, anche alla luce delle etichette apposte sul prodotto (si richiamano le pagg. 10 e 11 nota NAC 23.09.2013; la schermata a pag. 11 reca la dizione *Vino Italiano wine*, a pag. 11 si parla di *Vino Europa*, e sotto si trova la parola *style*, che evoca, al più, una somiglianza).

Da ultimo, anche il reato di cui al capo A) doveva ritenersi insussistente, e lo sarebbe stato anche se gli imputati avessero commesso tutti i reati fine loro ascritti, compresi quelli incompatibili e quelli che reati propriamente non erano.



Per come formulato, il capo d'imputazione sub A), non permetteva di distinguere fra l'ipotesi associativa contestata e quella di mera partecipazione ai reati fine. Non era possibile, infatti, rinvenire alcun elemento indicativo di rapporti tra gli imputati diversi da quelli, perfettamente leciti, derivanti dalla loro posizione nell'ambito di società commerciali.

In conclusione, gli imputati venivano assolti da tutti i reati a loro ascritti ritenendo i fatti non sussistenti.

Avverso la sentenza di assoluzione proponeva appello il P.M., ritenendo che la decisione fosse viziata da un'erronea applicazione di norme penali e processuali.

In primo luogo, rilevava che, trattandosi di giudizio abbreviato, la questione di inutilizzabilità di eventuali atti perché assunti dopo la scadenza dei termini di indagini preliminari non poteva essere sollevata, trattandosi di inutilizzabilità non patologica e neppure eccepita dagli imputati (si cita una pronuncia della S.C. sul punto).

Per altro le informative dei CC NAC depositate successivamente alla scadenza dei termini non contenevano atti d'indagine, ma soltanto lo studio dei documenti in precedenza sequestrati e/o acquisiti.

Nel merito:

- L'art. 517quater c.p., punisce la contraffazione o l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari: ciò che la norma vieta, dunque, è la messa in commercio o la produzione di un qualsivoglia bene recante una contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine afferenti ai soli prodotti agroalimentari. Nel caso in esame è risultato che i "wine kit" – la cui natura di prodotto agroalimentare o industriale, a tali fini, è del tutto indifferente ed inconferente – nelle loro confezioni e nella loro commercializzazione utilizzano nomi o denominazioni di vini; essendo il vino un prodotto agroalimentare ed essendo accertata la contraffazione e l'alterazione delle denominazioni di origine e l'indicazione geografica di tale prodotto (nella sede della Rudolf Keller non è stata per altro rinvenuta una sola fattura relativa all'acquisto di mosti/vini provenienti dai vitigni quali il Verdicchio, il Barolo, il Chianti ecc...), risulta provata la sussistenza del fatto e la corretta configurazione giuridica.

Anche prescindendo dal luogo ove avviene, in tutto o in parte, la condotta illecita degli indagati (l'Italia), si ribadisce che è attualmente in vigore l' "Accordo tra la CE e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose", avente per oggetto la tutela delle denominazioni protette ed indicazioni geografiche.

- In riferimento all'art. 514 c.p., si rileva che la Cassazione ha ribadito che, per la configurabilità del delitto, non occorre la quantificazione del danno ma solo l'offuscamento del buon nome della produzione: nel caso di specie, stante l'ammontare della produzione ed il protrarsi della commercializzazione, andata avanti per anni e, stante l'odierna sentenza assolutoria, presumibilmente di nuovo in atto, è indubbio che, specie all'estero, si sia creato negli acquirenti il venir meno dell'affidamento circa l'originalità dei prodotti (vengono citati dal P.M. studi di settore che stimano il danno patito al solo comparto vitivinicolo nazionale cagionato dalla commercializzazione dei soli "wine kit").
- Le condotte contestate ai capi sub D) ed E), non sono truffe, ma una consegna, in ambito commerciale, di *aliud pro alio*. Ed, infatti, gli artifici e raggiri non si sono verificati prima del perfezionamento del contratto di acquisto, ma all'atto della consegna del prodotto, posto che i compratori, ricevendo il composto gelatinoso comprendente mosti o succhi concentrati provenienti da vitigni comuni (e non da quelli menzionati nell'etichetta), additivi e sostanze coloranti, ed attendendo il decorso di un certo tempo, di certo mai potranno ottenere il prodotto rispecchiato dalle etichette, ma una bevanda di tutt'altra tipologia. Che, peraltro, tali prodotti possano effettivamente trarre in inganno è dato dal fatto notorio che, specie nei paesi esteri, non vi è la cultura dei vini che si ha in Italia.

Sulla configurabilità dei reati si è espresso non solo il GIP del Tribunale di Reggio Emilia, ma anche il Tribunale del Riesame, con un'articolata ordinanza coperta da giudicato cautelare:

entrambi gli organi giudicanti hanno statuito sui medesimi atti e documenti in possesso del GUP, il quale ha solo dato per certo che parte della condotta sia stata perpetrata in Italia.

Il Tribunale del Riesame ha correttamente motivato l'esistenza dell'associazione per delinquere, stante l'organizzazione di una struttura idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi delittuosi, nella specie le frodi in commercio, con Garuti quale promotore, Becchetti e Masini quali partecipi con mansioni esecutive (sono socie e dipendenti della Rudolf Keller). La Mariani risulta, invece, amministratore della persona giuridica canadese, comunque controllata dal Garuti in Italia, posto che sia lei che Franco Nosenzo, hanno sempre, ad esempio, richiesto la preventiva autorizzazione al Garuti prima di assumere decisioni imprenditoriali (cfr. ordinanza GIP Trib. Reggio Emilia pag. 11).

La tipicità delle condotte poste in essere, che oltrepassano i confini nazionali consentono di configurare l'associazione ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006. Il *modus operandi* dell'odierna associazione è la dimostrazione stessa della sussistenza, anche in via alternativa, delle condizioni previste dall'art. 3 della L. 146/2006: con riferimento ai requisiti richiesti dalla norma, l'Italia risulta il luogo ove sono stati compiuti numerosi atti pianificatori e di realizzazione dei reati consumatisi con la vendita dei prodotti tramite le società estere (Packlab Product Inc ed Advintage) rilevando così anche quegli effetti definibili come "sostanziali" richiamati nei punti a) e d) dell'art. 3, posto che le indagini hanno permesso di accertare, ad esempio, come le etichette (ma anche altri materiali per il confezionamento) contraffatte – segno tangibile della condotta illecita – vengano commissionate e pagate dalla Rudolf Keller srl italiana a ditte italiane e cinesi poi inviate direttamente in Canada.

L'associazione per delinquere ha la sua stabile sede operativa in Italia, il che consente di ritenere applicabile l'aggravante di cui all'art. 4 della L. 146/2006 con un aumento della pena edittale da un terzo alla metà. Infatti, una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione e controllo è avvenuta e avviene tuttora in Italia, dove la società Rudolf Keller srl opera in modo continuativo attraverso gli indagati.

La natura di reato "transnazionale" già rende implicita la giurisdizione italiana; tuttavia, nel caso di specie la contestata transnazionalità può risultare un "rafforzativo", poiché ai sensi dell'art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione od omissione è ivi avvenuta in tutto o in parte; pertanto, a prescindere dalla "transnazionalità", si ritiene che il reato associativo sia stato commesso in Italia, poiché in Italia si è certamente estrinsecata gran parte della sua attività operativa.

La difesa degli imputati depositava in data 05.10.2018 memoria difensiva con la quale chiedeva la conferma della sentenza di assoluzione piena nei confronti degli imputati per tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste; in subordine di pronunciare assoluzione ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p. per evidente carenza della prova sulla sussistenza del fatto. In ulteriore subordine, qualora venga affermata la responsabilità penale di alcuno fra gli imputati, applicare il minimo della pena con le decurtazioni previste dal rito, disponendo, altresì, la conversione della pena nel minimo della pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81, con l'applicazione dei benefici di legge.

La difesa formulava alcune osservazioni in merito ai temi fondamentali del processo che possono come di seguito sintetizzarsi:

1. Il "wine kit" è un prodotto costituito da una confezione che contiene mosto di vino e una serie di prodotti (sodio metabisolfito come antiossidante, potassio sorbato come stabilizzante e Kitosaan o Kitee come chiarificante) atti a permettere la fermentazione del mosto stesso, fermentazione che si realizza attraverso la miscela di più sostanze specificate come ingredienti, sostanze che permettono la produzione di una determinata quantità di bevanda a bassissimo contenuto alcolico.

Si tratta, pertanto, di un prodotto che il consumatore canadese o nordamericano non può confondere con il vino europeo, trattandosi di prodotto a bassissimo contenuto alcolico e non imbottigliato né pronto al consumo.



Conseguentemente deve escludersi una confondibilità dello stesso con un prodotto diverso per qualità rispetto a quello offerto, in quanto i due prodotti non presentano le stesse caratteristiche, in particolare quelle di un vino in bottiglia.

Inoltre, nel mercato di riferimento la vendita di "wine kit" avviene in una separata catena rispetto agli alcolici, e la sua vendita non potrà mai avvenire nella CE, tanto meno in Italia. Pertanto, non esiste neppure la possibilità che questi prodotti vengano acquistati da un consumatore italiano, circostanza che costituisce elemento rilevante per alcune tra le fattispecie di reato contestate.

2. Soltanto nel 2001 la Rudolf Keller srl acquisiva Packlab, già fornitore di mosto d'uva e creditore di tale ultima società, al fine di rientrare del proprio credito mantenendo un cliente importante; le due aziende non si sono mai sovrapposte, mantenendo ciascuna la propria autonomia e i propri fornitori e clienti, pur continuando le forniture di mosto da parte della Rudolf Keller a coprire una parte della necessità di Packlab. Infatti, il mosto fornito dalla Rudolf Keller costituiva solo una parte di tutto il mosto utilizzato da Packlab per la sua gamma di "wine kit".

In definitiva i rapporti esistenti tra Rudolf Keller e Packlab non impedivano a quest'ultima di continuare a rifornirsi del prodotto da altri fornitori, commercializzando "wine kit" per un valore di tre volte superiore all'importo delle forniture della Rudolf Keller in tutti gli anni di riferimento.

3. Le forniture di mosto da parte di Rudolf Keller, riguardano un prodotto che è provato essere di origine italiana o comunque europea, in quanto i maggiori fornitori di mosto della Keller erano cantine italiane o spagnole, come confermato anche nelle informative NACC e dalle dichiarazioni di Vignali Moris (si richiama la CNR 23.09.2013 pag. 29 all. 13).

Per quanto riguarda il reato contestato al capo B) (art. 514 c.p.), la difesa ritiene, richiamando quanto rilevato dal GIP, che si tratti un falso materiale avente ad oggetto i segni distintivi e non i segni che attestano una qualità comune; non vi è contraffazione di un nome registrato, tantoché l'imputazione riguarda una contraffazione consistente nel fatto che questi prodotti "non provengono dalle uve indicate in etichetta", e non i segni distintivi.

Del resto, il legislatore ha introdotto una specifica norma per tale finalità e precisamente l'art. 517quater c.p., contestato al capo C), che esclude l'applicabilità dell'art. 514 c.p., riservando alla diversa norma le contraffazioni che interessano indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari.

Non può neppure dirsi integrato il danno all'industria nazionale, di cui non vi è alcuna prova agli atti. Infatti, la somma indicata in imputazione come danno patito, non è riconducibile all'attività propria della Packlab in Canada, bensì a tutti i produttori di "wine kit", mentre il danno per l'industria nazionale deve essere procurato dall'attività dell'imputato, e non va commisurato a quanto posto in essere da tutti gli altri soggetti che hanno realizzato la medesima condotta. In conclusione, i "200 milioni" citati dal P.M. non potrebbero essere imputabili alle vendite della Packlab, che aveva un fatturato in euro di pochi milioni e rappresentava neppure il 5% delle vendite di "wine kit" in Canada, con un volume di affari decisamente irrilevante rispetto al mercato occupato dalle esportazioni italiane in Canada. Inoltre, fra il 2010 e il 2014 il fatturato Packlab si riferiva anche a prodotti di pura fantasia che non rimandavano ad alcun prodotto italiano né DOP, né IGP, mentre il volume di affari della Packlab, relativamente ai 24 "wine kit" oggetto di contestazione, era irrisorio sia rispetto al mercato dei "wine kit", sia rispetto al mercato occupato dal prodotto italiano di vino imbottigliato in Canada. Neppure è stato quantificato e precisato quale sia il fatturato realizzato nel complesso e in ciascun anno da parte della Packlab relativamente agli specifici "wine kit" oggetto delle imputazioni. Infatti, la specificazione dei capi d'imputazione avvenuta il 3.12.2015 riporta i valori di fatturato realizzati da Packlab nei vari anni, come se tutto questo fatturato fosse stato realizzato solo con i 24 tipi di "wine kit" oggetto delle imputazioni.

4. Quanto al capo D) (art. 515 c.p.), il reato risulta del pari insussistente in quanto è provato che il mosto fornito dalla Keller, oltre ad avere quasi totalmente di origine italiana,

rappresenta una parte di gran lunga minoritaria di quello impiegato da Packlab per tutte le sue produzioni – approssimativamente soltanto il 15% del suo fatturato – e considerato che, come sostiene l'accusa, le forniture della Keller relative agli altri prodotti necessari per il "wine kit" coprivano, invece, una quota rilevante se non determinante dei costi sopportati da Packlab. Ciò, considerato che la quota di mosto riconducibile ai soli 24 "wine kit" oggetto di imputazione rispetto ai 356 "wine kit" prodotti dalla Packlab, rende ancora più incerto e indeterminato un rapporto di sovrapposizione fra il mosto fornito dalla Keller e quello utilizzato per i 24 "wine kit" citati.

Inoltre, agli atti non vi è alcuna analisi del mosto che sarebbe stato utilizzato da Packlab nei "wine kit" di sua produzione, non essendo mai stato rinvenuto un solo "wine kit", anche perché era impossibile acquistarli in Italia.

Pertanto, non esiste la prova della sussistenza di una qualunque fornitura di prodotto, quale il mosto, non proveniente da vitigni indicati nella denominazione, mosto che la Packlab ha, invece, regolarmente acquistato dalle cantine italiane o dai commercianti di mosto specializzati nella commercializzazione di questo prodotto proveniente dai vitigni indicati nelle ipotesi di reato.

Al riguardo si contesta la valenza dei brani di un articolo di stampa e notizie pubblicitarie richiamate dall'appellante, che riporterebbero le affermazioni di un personaggio estraneo alle attività istruttorie, il quale avrebbe fatto valutazioni in ordine al contenuto di un presunto "wine kit" che affermerebbe di avere analizzato. La persona in questione non è stata ascoltata a s.i. e il prodotto di cui dichiarava la disponibilità non è stato sequestrato né analizzato in sede di incidente probatorio.

In ogni caso, non può affermarsi neppure che, per il fatto che le origine dei mosti non sono indicate su nessun documento, automaticamente i mosti non corrispondano alla varietà e agli uvaggi indicati in etichetta. Si tratta di una mera presunzione in quanto non esiste alcuna norma in Italia che imponga all'esportatore di indicare l'origine del mosto. Pertanto, l'esercizio da parte della Keller di tale facoltà, ovvero di non indicare l'origine del mosto, non può mai equivalere alla certezza o alla prova che quel mosto non abbia un'origine determinata e che non provenga dai vitigni richiamati nell'imputazione.

L'unica analisi svolta, relativa a una modesta quantità di prodotto giacente presso uno dei fornitori della Keller, ha condotto a un risultato secondo il quale gli istituti di analisi pubblica si sono "sbagliati" sulle caratteristiche del prodotto, come risultato in occasione di successive analisi.

5. Quanto al capo E), la difesa ritiene che l'ipotesi contestata *ex art. 4, co. 49 L. 350/2003*, riguarda la seconda ipotesi della fattispecie ovvero la fallace indicazione sull'origine italiana del prodotto. La figura di reato contestata va distinta da quella di cui agli artt. 515 e 517quater c.p., fattispecie specifica rispetto alla prima con riferimento alle indicazioni sulla provenienza o sull'origine protetta di vini italiani; essendo tale fattispecie (art. 517quater c.p.) pure contestata, tale riferimento non può ricondursi alla previsione generica del comma 49, art. 4 L. 350/2003.

Inoltre, non vi è alcuna prova che il mosto impiegato dalla Packlab nei "wine kit" in confezioni che riportavano rimandi all'Italia non sia italiano, risultando invece che il mosto fornito dalla Keller era italiano e pertanto non determinava la violazione della norma. Analoghe considerazioni valgono anche considerando l'indicazione specifica dei vitigni da cui proviene il mosto e che si tratti di vitigni il cui vino è tutelato dall'art. 517quater c.p., ribadendosi la carenza di prova circa l'effettivo mosto che caratterizza il "wine kit" di Packlab.

In ogni caso il fatto contestato si inserirebbe nel disposto di cui all'art. 4, co. 49bis L. 350/2003 con conseguente sanzione amministrativa.

6. Per quanto riguarda il capo C) (art. 517quater c.p.), anche tale reato non sussiste, presupponendo che ci sia stata una specifica contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Trattandosi di fattispecie costituente

specificazione del reato di cui all'art. 473 c.p. applicabile ai prodotti agroalimentari, la condotta consiste in una contraffazione materiale o in una alterazione, e non che siano semplicemente state riportate parole o espressioni che possano richiamare il marchio registrato.

La difesa pone in dubbio, altresì, l'esistenza della prova che i marchi italiani siano stati registrati in Canada ai sensi della procedura prevista nell'accordo del 6.2.2004.

7. Quanto al capo A), la difesa richiama le motivazioni della sentenza di primo grado evidenziando l'identificazione tra partecipazione all'associazione e partecipazione al reato fine, laddove invece, l'associazione presuppone un previo accordo diverso e indipendente dal reato fine, oltre all'elemento soggettivo ovvero il *pactum celeris* e l'*affectio societatis*, dei quali non è emersa alcuna prova, non essendo evidenziata una preordinata volontà di porre in essere l'attività che viene contestata agli imputati.

La difesa esamina poi specificamente i ruoli e le posizioni delle dipendenti Becchetti Emily e Masini Laura, richiamando le testimonianze Burani e Uguzzoni circa l'assenza di gerarchia tra i dipendenti, la posizione di socie di estrema minoranza (5% del capitale sociale della Keller), l'esecuzione di un lavoro dipendente, su impulso e decisione dell'amministratore, la promiscuità di compiti nella Keller da parte di tutti i dipendenti; si evidenzia poi l'irrelevanza probatoria della stampa di una pagina presa da internet sul sito *alibaba.com* che non appartiene alla Keller e alla Packlab e nulla ha a che fare con le stesse. Si tratta di una comunicazione completamente falsa e priva di riscontri, in assenza di ulteriori presunti collegamenti tra la Becchetti e Packlab. La Becchetti, in quanto addetta commerciale, padrona delle lingue, doveva necessariamente formulare gli ordini di acquisto dei materiali da parte della Keller e organizzare le vendite degli stessi.

Analoghe considerazioni vengono svolte per escludere ogni coinvolgimento della dipendente Masini Laura, alla quale non si contesta alcun tipo di collaborazione diretta con Packlab, né alcuna attività svolta presso la Keller che abbia interessato direttamente Packlab; l'informativa preliminare NACC del 12.12.2012 a pag. 16 individua in Marcone Assunta la responsabile dell'amministrazione di Packlab e documenta il ruolo svolto dalla stessa. Nessuna prova vi sarebbe sul ruolo attribuito alla Masini quale "depositaria" di alcuni documenti relativi alla Packlab e alla Keller, in quanto, poiché addetta all'amministrazione della Keller, non vi è dubbio che la stessa avesse fra i suoi compiti eventuali anche quello di curare l'invio delle fatture, come pure quello di conservare la copia di documenti societari.

Identiche conclusioni quanto alla posizione di Mariani Maurizia (direttrice della Packlab dal 17.05.2004), per la quale mancherebbe la prova del dolo specifico circa la volontà di commettere atti vietati da leggi italiane.

Infine, per quanto riguarda il Garuti, al medesimo possono estendersi le considerazioni svolte relativamente ai reati fine e relativamente alla Mariani. Peraltro, l'innocenza di Masini, Becchetti e Mariani rispetto al reato associativo esclude l'esistenza del presupposto essenziale per la configurazione del reato.

Da ultimo, dovrebbe essere esclusa la configurazione della "transnazionalità", richiamando al riguardo la giurisprudenza che esclude tale requisito laddove vi sia coincidenza tra l'associazione a delinquere contestata e la struttura criminale, come in questo caso, richiedendo una diversa organizzazione criminale distinta e separata dall'associazione a delinquere, dalla sua organizzazione di mezzi e influenze, nel caso di specie non dimostrata.

8. Quanto al capo F) l'assenza di responsabilità penale comporta il venir meno dei presupposti per tale imputazione; in ogni caso appare rinunciata l'impugnazione dell'assoluzione quanto a questo capo, non essendovi alcun richiamo né argomentazione sul punto da parte dell'appellante.

All'Udienza del 18.10.2018 si celebrava il giudizio di appello, e le parti concludevano come da verbale, con rinvio per repliche all'Udienza del 31.1.2019, all'esito della quale la corte emetteva il dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è in parte fondato, limitatamente al capo E) della rubrica e per la responsabilità del solo imputato GARUTI Claudio, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che l'impugnazione del PM non investe il capo F), per il quale deve conseguentemente dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza impugnata.

Quanto ai rimanenti capi oggetto di gravame, la disamina del complesso materiale probatorio valutato dal primo Giudice impone alcune considerazioni metodologiche preliminari.

In primo luogo, va ribadita la piena utilizzabilità degli atti d'indagine svolti, in particolare compendati nell'informativa finale del 23.9.2013, i cui allegati riguardano attività investigative svolte essenzialmente prima della scadenza dei termini delle indagini preliminari (18.6.2013) e, in ogni caso, oggetto del perimetro probatorio in cui si muove il rito abbreviato condizionato prescelto dalla difesa degli imputati, con accettazione del giudizio sulla base degli atti presenti nel fascicolo del PM, nel caso di specie esenti da vizi patogenetici incidenti sulla loro utilizzabilità in concreto, neppure eccepita dalla difesa stessa.

Ciò posto, sin dai primi orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità si può individuare una particolare richiesta di attenzione all'operato dei Giudici territoriali che intendano "ribaltare" un giudizio assolutorio; agli stessi s'impone una valutazione che non si limiti ad una lettura alternativa dei dati raccolti dal Giudice di prime cure, richiedendosi viceversa una compiuta analisi della sentenza di primo grado che ne sveli l'incompiutezza ovvero l'incoerenza logica. Pertanto, non basta più un particolare ed accurato impegno motivazionale da parte del Giudice della riforma caducatrice di un'assoluzione, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore tale da far cadere ogni "ragionevole dubbio", adottando una vera e propria motivazione "rinforzata" e, nel caso di diversa valutazione di prove dichiarative, anche procedendo alla rinnovazione della loro assunzione. Nel ribadire tali principi la Corte nomofilattica ha richiamato anche gli orientamenti sovranazionali che, dalla sentenza Corte Edu Dan c/ Moldavia, rimarcando la tendenziale, necessità, in tali casi, di "rinnovare" la prova quando questa sia posta a fondamento di una riforma della sentenza assolutoria.

In tal senso si atteggia la recente introduzione dell'istituto ex art. 603,co.3 bis c.p.p.

Calando i principi nel caso concreto, occorre prendere le mosse da un'analisi delle motivazioni sulle quali poggia l'assoluzione totale degli imputati dai reati loro ascritti, da parte del primo Giudice; essa si fonda essenzialmente sulla base di due ordini di ragioni, di carattere logico-giuridico: da un lato, la presunta incompatibilità del concorso formale tra alcune delle fattispecie contestate (514 c.p. e 517 quater c.p.); il principio di specialità e di assorbimento delle fattispecie di cui agli artt. 515 e 517 c.p. in quella di truffa ex art. 640 c.p., e conseguente improcedibilità per mancanza di querela, e comunque, insussistenza di tutti reati fine; esclusione del reato associativo, stante la totale identificazione tra partecipazione all'associazione e partecipazione al reato fine come contestata al capo A), nel quale non si accenna minimamente a rapporti tra gli imputati diversi da quelli, perfettamente leciti, derivanti dalla loro posizione nell'ambito di società commerciali.

Orbene, ancorché la motivazione della sentenza impugnata si contraddistingua per sinteticità e scarsità argomentativa, è indubitabile che nessuna valutazione di prove dichiarative si ponga alla base della decisione assolutoria, essendo l'unico riferimento alla nota informativa di PG. del 23.9.2013, citato in termini assolutamente generici e in *favor rei*, laddove si richiama un passaggio (a pag.10, 11 dell'atto) da cui il primo Giudice ricava l'assunto secondo il quale "quello che viene offerto sulla rete non è rappresentato come vino, di qualunque origine e provenienza: la stessa espressione "wine kit" – che potremmo tradurre attrezzatura per fare il vino – chiude il passo ad ogni speculazione". E ancora si aggiunge "così, se nella schermata a pag.11 si legge *Vino Italiano Wine*, quella a pag.11 parla, molto più prudentemente, di *Vino Europa*, mentre poi subito sotto si trova la parola *style*, stile, che evoca al più una somiglianza...".

In conclusione, il giudicante ritiene che da tali passaggi non emerga la prova certa che venisse proposta un'attrezzatura in grado di produrre vero vino italiano, a prescindere dal carattere grossolano della frode.

Tali valutazioni riguardano dati investigativi compendati nella precitata informativa di PG, che non sono stati oggetto di apprezzamento sull'attendibilità, talché un diverso giudizio da parte di questa Corte territoriale non determina alcuna diversa valutazione di una prova decisiva – con esclusione della necessità di rinnovazione istruttoria – bensì esclusivamente un diversa disamina interpretativa del materiale probatorio esistente agli atti, sotto profili neppure esaminati dal primo Giudice.

In tali casi la S.C. ha chiaramente sottolineato che *“Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta”* (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017 - dep. 17/10/2017, Terry e altro, Rv. 27355301).

Secondo tale approccio metodologico, si procederà all'esame dei singoli capi d'imputazione, in confronto con i motivi di gravame dedotti dalla pubblica accusa, partendo dai cd. “reati fine” (capi B), C), D), E), per poi concludere sul reato associativo sub A), e anticipando sin da ora che, ad eccezione del reato sub E), appaiono sostanzialmente condivisibili le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, ancorché attraverso un percorso motivazionale in parte diverso.

Sul Capo B) – artt. 110, 81, 514 c.p.

Il PM appellante richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale, per la configurabilità del delitto in esame, non occorre la quantificazione del danno ma solo l'offuscamento del buon nome della produzione: nel caso di specie, stante l'ammontare della produzione ed il protrarsi per anni della commercializzazione, specie all'estero, si sarebbe creato negli acquirenti il venir meno dell'affidamento circa l'originalità dei prodotti (vengono citati studi di settore che stimano il danno patito al solo comparto vitivinicolo nazionale cagionato dalla commercializzazione dei soli “wine kit” in almeno 200 milioni di euro all'anno, e l'importanza del mercato canadese per i vini europei, con un volume d'affari nel 2012 di 986 milioni di euro).

I dati richiamati dalla pubblica accusa sono indubbiamente suggestivi; tuttavia, non va trascurato che gli stessi, oltre alla genericità della fonte informativa citata (studi di settore circa il danno annuale patito dall'intero comparto vinicolo nazionale e volume d'affari dell'intera esportazione vinicola europea sul mercato canadese nell'annata 2012), si riferiscono a ordini di grandezze ben più ampi di quello rilevante nel caso di specie, relativo alla immissione in commercio dei *wine kit* riferibili ai soli 24 vini DOP oggetto delle condotte illecite contestate.

La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che *“ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 cod. pen., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti”* (Sez. 3, n. 38906 del 21/05/2013 - dep. 20/09/2013, Rossi, Rv. 25638001).

Orbene, nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova di un tale tipo di evento, considerato che i citati studi di settore riguardano genericamente il danno complessivo cagionato dalla commercializzazione dei *wine kit* all'intero comparto vinicolo italiano, e non specificamente quello riferibile ai prodotti recanti le denominazioni dei vini indicati nell'imputazione sub B), che non risulta quantificato, e neppure desumibile in via indiretta attraverso l'integrazione delle imputazioni sub D) ed E) – che riguardano le stesse 24 denominazioni di origine e indicazione geografica italiana, posto che, in tali casi, la contestazione integrativa riguarda importi riferibili ai dati mensili delle vendite di (tutti i) vini italiani suddivisi per tipologia di prodotto, e non specificamente ai soli 24 DOP oggetto delle condotte illecite oggi contestate, i cui corrispettivi, pure in mancanza di dati certi, sono da ritenersi ragionevolmente di molto inferiori.

Pertanto, non può ritenersi provato con certezza che, dall'immissione sul mercato canadese dei *wine kit* oggetto di contestazione, sia derivato un nocumento al settore vinicolo nazionale delle

dimensioni indicate in imputazione, né tale da provocare una diminuzione del volume d'affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna.

Ne consegue la conferma dell'assoluzione dal reato sub B).

Sul capo D) – artt.110,81,515 c.p.

La trattazione di tale capo appare propedeutica a quella dei rimanenti C) ed E), posto che le argomentazioni dedotte dall'appellante convergono nel sostenere che il composto dei prodotti immessi sul mercato canadese come *wine kit*, comprendeva mosti o succhi concentrati provenienti da vitigni comuni, e non da quelli menzionati in etichetta, oltre ad additivi e coloranti che mai avrebbero consentito di ottenere il vino “Barolo, Amarone ecc., ma una bevanda di tutt'altra tipologia” (cfr. appello PM punto 2); tale deduzione si pone alla base delle conseguenti censure operate sia rispetto alla mancata condanna per il reato sub C) - art. 517 quater c.p., afferente la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari – che per il reato sub E) – art.517 c.p. e art. 4, co.49 L.350/2003 afferente la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni sulla provenienza e sull'origine italiana dei wine kit, recanti sulle confezioni la dicitura “vino italiano” e i riferimenti ad almeno 24 Denominazione di origine e/o indicazione geografica italiana, malgrado la diversa origine dei mosti e della composizione dei prodotti.

Pur concordandosi con l'appellante circa l'esclusione, in astratto, della fattispecie del reato di truffa (in luogo di quelle contestate sub D) ed E), laddove la condotta consista nella consegna di *aliud pro alio* in assenza di artifici e raggiri prima del perfezionamento del contratto di acquisto, nel caso di specie deve escludersi la ricorrenza del reato sub D).

Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa, tra le altre, con alcune pronunce che appaiono d'interesse nel caso concreto, laddove statuisce che “*in tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del prodotto, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore.*” (Sez. 3, n. 43192 del 09/10/2008 - dep. 19/11/2008, Martelli, Rv. 24153501)

È stato altresì precisato che “*in tema di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'uso di una denominazione generica di alimento, quantunque evocativa di altra di origine protetta, non è di per sé idonea a configurare la consegna di "aliud pro" alio o il carattere ingannevole del nome, marchio o segno distintivo. (Fattispecie, in tema di sequestro, di produzione e messa in vendita di condimento denominato "balsamico bianco").* (Sez. 3, n. 21279 del 24/01/2012 - dep. 01/06/2012, P.M. in proc. Giacobazzi, Rv. 25291301)

La disamina congiunta dei principi di diritto testé enunciati conduce a ritenere che nel primo caso (art. 515 c.p.), occorra accertare il duplice requisito del carattere ingannevole del nome indicato sul prodotto in commercio, e la consegna di un prodotto diverso da quello rappresentato al consumatore all'atto dell'acquisto, a differenza del secondo caso, in cui la tutela dell'ordine economico viene lesa attraverso la semplice messa in circolazione del prodotto recante false indicazioni sull'origine e provenienza del medesimo e/ o dei suoi componenti.

Orbene, nel caso di specie, oltre alle indicazioni generiche del tipo “vino italiano” vi erano riferimenti espliciti a denominazioni di vini DOC contraddistinti essenzialmente dalla provenienza come territorialità, e dotati di caratteristiche organolettiche e compositive originali e inconfondibili. Ci si chiede, allora, se immettere sul mercato una bevanda (per quanto allo stato della vendita, scomposta in più parti, e da ricomporre ad opera del consumatore) come evocativa di un gusto, un sapore di un vino DOC, ancorché non contenente mosti provenienti da tali vitigni, possa integrare il reato di cui all'art. 515 c.p.

Il problema preliminare è stabilire se possa ritenersi integrata la prova che i mosti utilizzati per creare questo KIT non provenissero dai vitigni alla base dei vini di origine controllata i cui nominativi erano indicati sulle etichette.

Sul punto, un forte riscontro in negativo è costituito dal fatto che, nella copiosa documentazione amministrativa acquisita dalla PG, non sono risultati comprovati acquisti di tali peculiari tipologie di mosto, né l'indicazione delle tipologie di mosto utilizzate.

Invero, dal rapporto finale di PG NACC in atti, è emerso che molti dei mosti provenivano, genericamente, da uve italiane (di territori pugliesi).

Ora, vero è – come sostenuto nella memoria difensiva prodotta in atti – che manca un'analisi chimica su campioni di *wine kit* immessi sul mercato canadese, e che le analisi compiute su campioni di mosti prelevati presso lo stabilimento di un fornitore non hanno fornito riscontri circa il contenuto e l'origine dei medesimi; pur tuttavia, esistono altri elementi indiziari di indubbia valenza probatoria convergenti nel senso di ritenere che i mosti presenti nei *wine kit* non fossero quelli dei vitigni alla base della produzione vinicola DOP i cui nominativi erano richiamati nelle etichette del prodotto immesso in commercio.

In tal senso, depongono univocamente alcuni dati emersi dall'esame della copiosa documentazione acquisita: in primo luogo, l'analisi del fatturato di Packlab e di Rudolf Keller non permette di riscontare acquisti di mosti di vini DOP.

La difesa sostiene che non sia necessario indicare l'origine dei mosti sui documenti di esportazione; tuttavia la mancata indicazione al riguardo costituisce indizio grave e preciso di una origine di tali mosti diversa da quella poi indicata sulle etichette del *wine kit*.

Se a tale dato si aggiunge il fatto che le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate dalla Keller a imprese italiane e cinesi, e tutti i componenti venivano poi inviati alla Packlab per il confezionamento del KIT, è fondato ritenere che i mosti utilizzati non fossero affatto provenienti da vitigni dei vini DOP.

Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che i circuiti commerciali di vendita dei mosti dei vini DOP seguono canali ufficiali tramite rivenditori autorizzati e procedure di esportazione che soggiacciono a normative internazionali e interne del paese estero (Canada), le quali prevedono circuiti di distribuzione tramite Liquor Control Board, che in ogni provincia e territorio, ad eccezione dell'Alberta, detengono il monopolio dell'importazione e della distribuzione.

Tali circuiti di distribuzione sono totalmente indipendenti, ragione per cui procedure e misure da loro adottate variano da provincia a provincia. In regola generale, l'importazione in Canada delle bevande alcoliche si può effettuare solo tramite i monopoli provinciali. In Québec, questo compito è di competenza della SAQ (Société des Alcools du Québec) (cfr. Dossier informativo sul mercato wine in Quebec, realizzato dalla Camera di Commercio italiana in Canada).

Tale compendio probatorio consente di escludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, siano state acquistate da Packlab uve da vitigni di vini DOP, anche da fornitori diversi dalla Keller; né la difesa ha documentato minimamente tali acquisiti.

Ciò posto, passando all'esame del secondo requisito, ovvero la consegna di un prodotto diverso da quello rappresentato al momento dell'acquisto con inganno del consumatore, deve rilevarsi che il prodotto posto in commercio sul mercato canadese e denominato "Wine Kit" non può in alcun modo configurarsi come "vino", né all'origine, né tantomeno alla fine del procedimento ad opera del consumatore.

E' altrettanto vero, che lo stesso prodotto veniva presentato e posto in commercio non come "vino", bensì come "kit" di componenti da assemblare a cura del consumatore, all'esito di un procedimento i cui passaggi avrebbero condotto ad una bevanda che poteva vagamente richiamare il sapore, il gusto di un vino tipo "Amarone, Brunello ecc." come indicato in etichetta.

Pertanto, il consumatore non poteva essere tratto in inganno, posto che ben sapeva di non acquistare un vino DOP ma una bevanda che, solo alla fine del procedimento, poteva assomigliare al gusto del vino DOP il cui nominativo era indicato in etichetta.

In sostanza, questo non può ritenersi un "prodotto" di natura diversa da quella dichiarata, è una bevanda che può diventare alcolica al sapore di vino.

Ciò, pur considerando che la composizione del prodotto era formata da mosti di vitigni di provenienza diversa da quelli alla base della produzione dei vini DOP indicati in etichetta, in quanto oggetto di protezione normativa non sono i vitigni, ma i vini prodotti con gli stessi (cfr. Cass.n.28354/16 sent.n.748 cc. 23/3/2016 Sez.3, Pres. Grillo) .

Deve pertanto concludersi per l'insussistenza nel caso di specie, del reato sub D), posto che nessun pericolo di confusione del prodotto finale con un vino DOP, oggetto di protezione, poteva ingenerarsi in concreto.

Sul capo E) – artt. 81, 110, 517 c.p.

Al contrario deve ritenersi sussistente il reato di cui al capo E).

La condotta tipica del reato di cui all'art. 517 c.p. consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali; il soggetto agente deve utilizzare, nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Tale fattispecie ha carattere sussidiario al reato introdotto dall'art. 4, co.49 L.350/2003 introduce un reato con estensione più ampia, e punisce commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, che abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace.

Secondo giurisprudenza della S.C. *“integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen., in relazione all'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio “d.o.p.” (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica”* (Sez. 3, n. 28740 del 08/06/2011 - dep. 19/07/2011, Amato, Rv. 25062101), e ancora *“L'imprenditore che, pur non riproducendo sulla confezione del bene commercializzato l'immagine del marchio protetto, vi apponga una dicitura ingannevole con cui attesti che lo stesso è stato prodotto in un territorio diverso da quello di effettiva produzione, risponde del delitto di cui all'art. 517 cod. pen”* (Sez. 3, n. 41714 del 06/07/2018 - dep. 26/09/2018, R, Rv. 27396201).

Nel caso di specie, all'interno del kit erano inserite etichette recanti l'indicazione di 24 denominazioni di origine o indicazione di origine geografica univocamente richiamanti l'Italia e, nello specifico, il territorio di produzione di un certo mosto (Amarone, Chianti, ecc....).

Benchè si potesse trattare di vitigni anche italiani, comunque tali indicazioni risultavano fallaci circa l'esatta e reale provenienza d'origine dei prodotti utilizzati per comporre il kit in assenza di riscontro di provenienza dal vitigno DOP di cui alle citate denominazioni all'interno dei kit, a fronte di una procedura ben definita attraverso canali ufficiali per il loro acquisto, e ciò indipendentemente dal fatto che il marchio fosse registrato o riconosciuto sotto tutela legale.

Al riguardo la S.C. ha evidenziato che *“Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediante diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato”* (Sez. 3, n. 28905 del 24/01/2013 - dep. 08/07/2013, Staiano ed altro, Rv. 25642101).

In conclusione, i nomi riportati sulle etichette contenute all'interno dei kit, erano perfettamente idonei a trarre in inganno l'acquirente sulla origine e sulla provenienza dei mosti utilizzati per comporre il kit, come quelli di origine territoriale dei vitigni da cui derivano i vini DOP contrassegnati da tali nominativi.

La difesa ritiene che il fatto contestato potrebbe eventualmente integrare l'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 4, co. 49bis L. 350/2003.

Secondo la giurisprudenza della S.C. integra illecito amministrativo di cui all'art. 4, co. 49 bis L. 350/2003 l'ipotesi in cui le indicazioni di provenienza siano insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli (Cass. Sez. IV n. 25030 del 26.04.2017, Rv. 270005).

Pertanto, nel caso di specie non può trovare accoglimento l'ipotesi difensiva in quanto, come sopra già espresso, le indicazioni di provenienza non sono insufficienti o imprecise, ma non corrispondenti al vero, e quindi fallaci.

Né si può dubitare della consapevolezza in chi ha apposto tali etichette, della fallace indicazione contenuta circa i mosti presenti nella confezione posta in vendita, posto che, come sopra ampiamente trattato, è probatoriamente certo che detti mosti non provenissero dai vitigni dei vini DOP indicati in etichetta.

Sul capo C) – artt.81,110,517 quater c.p.

L'art. 517 quater c.p., punisce la contraffazione o l'alterazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari: pertanto, secondo il P.M., ciò che la norma vieta è la messa in commercio o la produzione di un qualsivoglia bene recante una contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine afferenti ai soli prodotti agroalimentari; nel caso di specie, è risultato che i *wine kit* nelle loro confezioni e nella loro commercializzazione utilizzavano nomi o denominazioni di vini; essendo il vino un prodotto agroalimentare ed essendo accertata la contraffazione e l'alterazione delle denominazioni di origine e l'indicazione geografica di tale prodotto, risultava pertanto provata la sussistenza del fatto e la corretta configurazione giuridica.

L'assunto è pertinente, ma si riferisce alla configurabilità del reato di cui all'art. 517- 4,co.49 L.350/03, appena sopra esaminato.

diversamente, la fattispecie di cui all'art. 517 quater c.p. prevede una contraffazione consistente in una manipolazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni; l'alterazione, invece, consiste in una modificazione parziale delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine attraverso l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Nel caso di specie, da un'attenta disamina degli atti si evince che non si è trattato propriamente di una contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche d'origine, ma di un uso surrettizio e illegittimo di tali marchi DOP su prodotti che non ne rispettavano l'origine e la provenienza.

Le etichette contenute all'interno dei *wine kit*, recavano la scritta generica di "Amarone", "Barolo", "Brunello", "Chianti" ecc..., senza alterazione o contraffazione materiale delle indicazioni geografiche o della denominazione di origine.

Pertanto, in assenza di un'alterazione o di una contraffazione di tali indicazioni, presupposto del reato *de quo*, deve essere confermata l'assoluzione dal reato di cui al capo C) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Le posizioni soggettive degli imputati nel reato sub E)

In primo luogo, va esclusa la responsabilità delle imputate BECCHETTI, MASINI e MARIANI, per le quali non vi è prova specifica del dolo, ovvero della consapevolezza di concorrere, mediante lo svolgimento di attività inerenti il ruolo ricoperto nell'azienda, in sé lecite, ad attività di vendita di prodotti agroalimentari con indicazioni fallaci sull'origine dei medesimi.

Infatti, il tenere la corrispondenza commerciale e amministrativa con i fornitori e gli acquirenti del prodotto *wine kit*, e delle sue componenti (mosti, etichette, fogli di istruzione ecc.) e curare la distribuzione sul mercato canadese sotto le direttive del GARUTI, vero *dominus* della situazione, non implica di per sé la consapevolezza di concorrere, in tal modo, alla commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza o di origine.

Invero, era il Garuti a tenere i rapporti con i fornitori e a gestire tutti i dati relativi alla predisposizione delle ricette per i *wine kit*, le analisi e i calcoli dei costi per la produzione di Paklab, come risulta dalla copiosa documentazione reperita presso la sua abitazione e presso gli uffici della società (cfr. rapporto NACC 23.9.2013 pag. 40 ss. e relativi allegati).

Sebbene la Mariani fosse la formale amministratrice di Paklab, dalle indagini è emerso che era il Garuti a gestirla di fatto, mentre la Becchetti e la Masini avevano compiti sostanzialmente esecutivi.

Ora, ancorché tali ruoli non escludano, in astratto, un possibile concorso nel reato, non risulta provato con certezza che le tre coimputate avessero piena cognizione di cotale mole di informazioni nella loro interezza, e che fossero state rese partecipi del progetto criminoso elaborato dal Garuti.

Invero, la Mariani compare come destinataria e autrice di alcune mail nelle quali si parla del contenuto dei *wine kit* e delle ricette, della possibilità di ribassare i prezzi e altre indicazioni similari.

È pertanto chiaro che ella sapeva di trattare un prodotto di quel tipo (bevanda da comporre al sapore di vino) da commercializzare in Canada mediante ricette elaborate in Italia, così come sapeva delle etichette con nominativi di vini DOP; tuttavia è mancante la prova di una compiuta conoscenza dell'intera sequenza dei fattori di produzione alla base del prodotto che veniva assemblato in Canada, in particolare per la parte relativa alle forniture di mosto di cui la Keller si approvvigionava in vari modi, sul mercato principalmente italiano.

La gestione amministrativa e commerciale di questo settore faceva parte delle mansioni rispettivamente svolte dalla Becchetti e dalla Masini; tuttavia per queste ultime manca, a sua volta, la prova della completa conoscenza dell'intera sequenza mediante la quale venivano attuate le condotte criminosi di cui al capo E).

Invero, dalla documentazione sequestrata è dato evincere una generale conoscenza da parte della Becchetti e della Masini, circa il commercio dei *wine kit* forniti alla società canadese e la compravendita di loro componenti (cfr. pag. 133 ss. rapporto NAC 23.9.2013), ma ciò non si ritiene sufficiente per desumerne la partecipazione in termini di contributo volontario alla commissione del reato *de quo*, al di là della mera esecuzione dei compiti loro attribuiti in ambito societario sulla base delle direttive impartite dal GARUTI.

Pertanto, la BECCHETTI, la MASINI e la MARIANI devono essere assolte dal reato di cui al capo E) della rubrica.

Diversamente, deve affermarsi la responsabilità penale del GARUTI in ordine a tale reato, posto che, come sopra anticipato, egli aveva un ruolo dominante nel tenere i rapporti con i fornitori e a gestire tutti i dati relativi alla predisposizione delle ricette per i *wine kit*, le analisi e i calcoli dei costi per la produzione di Paklab, e impartiva direttive ai collaboratori, anche nei dettagli, mantenendo il controllo esclusivo sull'intera sequenza della produzione e dei componenti del prodotto da immettere sul mercato.

Egli aveva, pertanto, piena consapevolezza della fallacia delle indicazioni apposte sulle etichette dei *wine kit* circa la denominazione d'origine dei vini le cui caratteristiche aromatiche inconfondibili erano, seppur solo lontanamente, richiamate.

Consegue l'affermazione di responsabilità del GARUTI per il reato sub E).

Sul capo A) – artt. 416 c.p. e 3 L. 146/2006

Il P.M. ha richiamato le considerazioni del Tribunale del Riesame circa l'esistenza dell'associazione per delinquere, stante l'organizzazione di una struttura idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi delittuosi, nella specie le frodi in commercio, con Garuti quale promotore, Becchetti e Masini quali partecipi con mansioni esecutive.

Circa gli elementi a sostegno dell'accusa, il PM appellante ritiene rilevante il rinvenimento nel pc della Masini di email dirette al Garuti, il fatto che ella fosse stata indicata dal Garuti, all'atto della perquisizione, come "persona di fiducia" ed il rinvenimento, nel cassetto della sua postazione, del timbro della Paklab canadese. Quanto alla Becchetti rilevante era il suo nominativo indicato sui vari siti come contatto per acquistare i prodotti.

La Mariani risultava, invece, amministratore della persona giuridica canadese, comunque controllata dal Garuti in Italia, posto che sia lei che Franco Nosenzo, avevano sempre, ad esempio, richiesto la preventiva autorizzazione al Garuti prima di assumere decisioni imprenditoriali (cfr. ordinanza GIP Tribunale di Reggio Emilia pag. 11).

Il P.M. appellante ritiene poi che la tipicità delle condotte poste in essere, che oltrepassano i confini nazionali, consentono di configurare l'associazione ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006.

La difesa, di contro, evidenzia nella memoria depositata in atti, che quanto alla Becchetti e alla Masini, la teste Burani aveva confermato che non vi era alcuna gerarchia tra i dipendenti, e che tutti indistintamente prendevano direttive dal Garuti. La posizione di socie di capitali (di estrema minoranza 5%) non comporta alcuna assunzione di responsabilità nella conduzione degli affari, laddove non vi siano poteri amministrativi esercitati di diritto o di fatto. Nel caso di specie, le scarse documentazioni riconducibili alle accusate, evidenziavano l'esecuzione di un lavoro dipendente, svolto su impulso e decisione da parte dell'amministratore e comunque mai per autonoma determinazione delle accusate stesse.

La difesa evidenzia poi, che il Comandante Uguzzoni, nella propria deposizione, aveva riferito di una promiscuità di compiti nella Rudolf Keller da parte di tutti i soggetti dipendenti, con ciò confermando quanto detto dalla Burani. Era irrilevante che la Masini risultasse come segretaria nei verbali di assemblea della Keller. La Keller fu costituita nel 1994, e Becchetti e Masini sono state assunte nel 1994 e 1995, molti anni prima che intervenisse l'acquisizione da parte della Keller, del capitale sociale di Packlab; conseguentemente, secondo la difesa, non vi è nessuna correlazione tra l'acquisizione da parte delle due imputate di una piccola quota della società Keller e l'acquisizione di Packlab, avvenuta anni dopo (quote poi cedute al Garuti con decorrenza 18.2.2013).

Neppure i documenti che vorrebbero collegare la Becchetti all'attività di Packlab (una pagina di internet, sul sito alibaba.com e l'acquisto di un pc per il dipendente Nosenzo) non sarebbero idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputata.

Inoltre, evidenzia la difesa, dalla documentazione esaminata dai NACC non emerge un solo contatto commerciale a carico della Becchetti.

La stessa ricostruzione dei NACC a pag. 18 dell'informativa 12.12.2012, conferma che la cd. "area commerciale" della Keller includeva anche le altre dipendenti Flavia Casolari e Olga Pudova, le quali si dividevano con la Becchetti le attività di ordine commerciale per conto della Keller, tutte con lo stesso impegno e senza rapporti di sovraordinazione.

Quanto alla dipendente MASINI l'informativa preliminare NACC del 12.12.2012, pag.16, individua in Marcone Assunta la responsabile di amministrazione della Packlab, e ne documenta tale ruolo.

La Masini sarebbe stata colei che possedeva nel proprio ufficio, alcuni documenti relativi alla Packlab e alla Keller ; in realtà, secondo la difesa, si tratta semplicemente di listini prezzi della Keller per i prodotti venduti a Packlab, che datano al 2005, e di copia di acquisti effettuati dalla Keller relativi a materiali forniti dalla stessa a Packlab. Vi erano anche comunicazioni accompagnatorie inviate per conoscenza ad addetti della Packlab. Detti documenti (e-mail) sono inviati da altri dipendenti, quali Lorenza Zigarini, Flavia Casolari, Olga Pudova, e in nessun caso si tratta di documentazione recente.

In quanto addetta all'amministrazione della Keller, non vi è dubbio che la Masini avesse fra i suoi compiti eventuali anche quello di curare l'invio delle fatture e di conservare la copia dei documenti societari, come i verbali delle assemblee della Keller; tuttavia, ella non aveva mai utilizzato un ufficio separato, bensì operato da sempre in un open space con altri 5 dipendenti della Keller, pertanto gli scaffali che contenevano la documentazione Keller erano completamente aperti, privi di protezione e serrature, e i raccoglitori erano in bella vista e accessibili a tutti gli addetti (comprese le citate Zigarini, Casolari e Pudova). Anche riguardo al timbro Packlab, che si trovava in uno di questi contenitori, non vi è nessuna circostanza in cui sia stato ravvisato il suo utilizzo, tantomeno da parte della Masini.

Quanto alla MARIANI, la difesa rileva che non vi è documentazione che attesti attività di carattere associativo e tanto meno l'originaria partecipazione a tale accordo. La Mariani ha assunto il ruolo di direttrice il 17.5.2004, dopo almeno due anni dalla data di acquisizione da parte della Keller del capitale della Packlab. Ella risiede in Canada da molti anni, ha la doppia cittadinanza e ivi ha il proprio centro di affetti ed attività.

Laddove è pacifico che in Canada il *wine kit* sia un prodotto ampiamente commercializzato da sempre, e mai confondibile con il vino pronto al consumo, è difficile sostenere che lo svolgere della

attività comporti, di per sé, la consapevolezza di porre in essere un'attività criminosa, tal che in Canada non lo è, e di essere animata dal dolo specifico.

Infine, anche la Mariani era dipendente della Packlab, ed eseguiva gli ordini indicati dal GARUTI, che riguardavano la politica commerciale e i costi, senza alcuna autonoma determinazione.

Così doverosamente rassegnate le posizioni di accusa e difesa, si impongono alcune brevi considerazioni.

Un'attenta disamina degli atti non consente di ritenere provata la sussistenza del delitto in esame, che com'è noto *"si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira"* (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013 - dep. 10/04/2013, Boggio e altri, Rv. 25535901).

L'imputazione contesta la partecipazione di Garuti, Becchetti, Masini e Mariani all'associazione sub A) mediante condotte che sostanzialmente si esauriscono nei ruoli svolti da ciascun imputato nella società, senza alcuna specificazione sui singoli contributi forniti da ciascun partecipante all'esistenza e mantenimento in vita dell'associazione criminale, contributi che non si risolvono nella commissione dei reati fine.

Anche i reati fine sono contestati mediante richiamo alle qualifiche sub A), che si risolvono nella descrizione dei ruoli e delle attività svolte da ciascun imputato nelle società (mansioni commerciali, addetto alle vendite, mansioni amministrative contabili, direttore della società canadese ecc.) di per sé non illeciti, derivandone il carattere illecito esclusivamente dal tipo di attività poste in essere proprio mediante la commissione dei reati fine (in tesi d'accusa, contraffazione, messa in vendita in ambito internazionale ecc.)

Dagli atti si evince che Becchetti Emily e Masini Laura erano socie di minoranza della Rudolf Keller (5% del capitale sociale), nonché dipendenti della società con mansioni, rispettivamente la Becchetti di addetta alle vendite e la Masini con mansioni amministrative e contabili (cfr. nota NACC Parma del 12.12.2012).

Entrambe sono accusate di avere fornito un contributo determinante alla costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere collaborando direttamente al compimento delle azioni criminali e alla consumazione dei reati fine, mediante la gestione "operativa" e realizzazione delle disposizioni impartite dal capo promotore GARUTI, nonché occupandosi di tenere direttamente i contatti con gli altri indagati e/o referenti della partecipata canadese Packlab Produzione INC.

Mariani Maurizia Giuseppina è invece accusata, nella sua veste di Direttore della società Packlab e della Advintage Distribution, residente permanentemente in Canada, di avere fornito un contributo determinante alla costituzione e organizzazione dell'associazione, collaborando direttamente e personalmente al compimento delle azioni criminali in territorio estero, anch'essa mediante la gestione "operativa" e realizzazione delle disposizioni impartite dal promotore GARUTI, anche per il tramite di Becchetti e Masini, punto di riferimento in Canada e mediatore operativo per tradurre gli ordini del capo promotore GARUTI, in azioni operative relative alla produzione dei prodotti.

Orbene, la semplice attuazione di compiti attribuiti all'interno della compagine sociale a determinati soggetti, legati da rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito di operazioni commerciali connesse alla distribuzione del prodotto *wine kit*, non prova di per sé, l'esistenza di un accordo preventivo con l'amministratore nella consapevolezza del carattere illecito delle operazioni compiute.

In altre parole, occorre la prova che i dipendenti coimputati del Garuti sapessero della diversa origine e qualità dei mosti utilizzati per formare il *wine kit*, rispetto a quanto indicato nelle etichette,

e su tale presupposto, avessero volontariamente contribuito a porre in essere attività utili e funzionali alla commissione dei reati fine.

A maggior ragione, la prova della partecipazione all'associazione criminale presuppone l'adesione preventiva di tali soggetti al *pactum sceleris*, conosciuto nelle sue linee essenziali e con la permanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma.

Da un'attenta analisi degli atti non vi è prova dell'esistenza di un simile patto e pertanto deve pertanto essere confermata la pronuncia assolutoria del Giudice di prime cure per quanto concerne il reato di cui all'art. 416 c.p.

Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili

Passando al trattamento sanzionatorio, ritenuto responsabile il solo GARUTI per il reato di cui al capo E) della rubrica, preliminarmente deve dichiararsi non doversi procedere per le condotte poste in essere fino al 31.07.2011 poiché estinte per intervenuta prescrizione, a seguito di decorso, ad oggi, dei termini massimi previsti *ex lege* (sette anni e mezzo) dalla data di commissione del reato.

Quanto alle rimanenti condotte al medesimo imputato ascritte al capo E), valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della concreta gravità del fatto, dell'intensità del dolo e delle modalità e circostanze della condotta, sviluppatasi per diverso tempo su un mercato estero ove la produzione vinicola italiana DOP è ben nota, apprezzata e stimata, la pena deve attestarsi ben oltre i minimi edittali, e si ritiene congrua nella misura di anni 1 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

L'imputato non è meritevole di attenuanti generiche, nell'assenza totale di condotte riparatorie o comunque sintomatiche di effettiva resipiscenza.

La pena può rimanere condizionalmente sospesa, stante la risalenza nel tempo del fatto odierno e l'assenza di precedenti ostativi, né di condanne successive.

La Corte rileva, infine, che la condotta tenuta dal GARUTI ha sicuramente determinato per la Confederazione Italiana Agricoltori e Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini Italiani – FEDERDOC un significativo pregiudizio, quantomeno all'immagine, determinato dall'utilizzo di denominazioni DOP anche solo per rievocare lontanamente un gusto, un sapore, un aroma inconfondibile di un certo vino proprio per la territorialità del medesimo, e pur tuttavia non quantificabile, neppure parzialmente, in questa sede, sulla base dei dati disponibili, e pertanto da liquidarsi nella competente sede civile.

La sentenza impugnata deve trovare conferma nel resto.

Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese di difesa relative al primo e al secondo grado di giudizio sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, delle note spese depositate agli atti e del livello di difficoltà della causa.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia contro la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 18.02.2016, dichiara non doversi procedere nei confronti di GARUTI CLAUDIO in relazione al reato sub E) relativamente alle condotte poste in essere fino al 31.07.2011 perché estinto per intervenuta prescrizione.

Dichiara GARUTI CLAUDIO responsabile per le rimanenti condotte al medesimo ascritte al capo E) e, con la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

Visto l'art. 163 c.p., concede a GARUTI CLAUDIO la sospensione condizionale della pena.

Condanna GARUTI CLAUDIO al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite Confederazione Italiana Agricoltori e Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini Italiani – FEDERDOC con sede in Roma, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Condanna GARUTI CLAUDIO alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese di difesa relative al primo e al secondo grado di giudizio, che liquida rispettivamente: nella somma complessiva di euro 2.024,50 per la parte civile FEDERDOC (di cui euro 900,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.104,50 per il giudizio di appello, oltre ad euro 20,00 per l'indennità di trasferta), oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge; in complessivi euro 2500,00 per la parte civile Confederazione Italiana Agricoltori (di cui euro 1.000,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.500,00 per il giudizio di appello) oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Conferma nel resto.

Riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 31.01.2019

Il Presidente Est.
